



COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

ordinanza n. 36

Cadelbosco di Sopra, 25/05/2010

Oggetto: lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti del territorio comunale.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso :

- Che il Comune di Cadelbosco di Sopra garantisce la nettezza urbana e la salubrità dei luoghi abitati, ai sensi del Capo I del Regolamento di Igiene e Sanità pubblica vigente.
- Che il Comune medesimo, tramite i servizi di Enìa S.p.a, garantisce la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta di cui sopra, la manutenzione e la pulizia della rete fognaria pubblica.
- Che il Comune medesimo, tramite uno specifico servizio di Enìa S.p.a. ed in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia garantisce inoltre la lotta alla zanzara tigre con emissione di ordinanze periodiche.

Atteso :

- Che contro gli insetti infestanti deve essere privilegiata una lotta preventiva, eventualmente integrata con l'utilizzo di prodotti larvicidi selettivi, anche tramite l'adozione di azioni di bonifica dell'ambiente e di una corretta pratica agronomica.

Sentito :

- l'ufficio competente della Provincia di Reggio Emilia;
- il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia;
- il Servizio Territoriale dell'A.R.P.A. di Reggio Emilia;

Visto :

- il Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 recante “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Normativa in materia ambientale”;
- il Regolamento Comunale di Igiene vigente;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti;
2. I titolari di attività che comportino depositi temporanei di rifiuti e/o di materiali organici, e i proprietari di bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni;
3. I proprietari di terreni incolti e di canali o fossi a cielo aperto devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli adeguatamente falciati, puliti e sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
4. I soggetti indicati nei punti precedenti devono provvedere a propria cura e spese, ai dovuti trattamenti di disinfestazione da mosche, topi, ed altri agenti infestanti ogni volta che insorga tale evenienza, agendo con la massima tempestività;
5. I titolari di aziende zootecniche sono tenuti ad adottare tutte le misure di prevenzione possibili, attraverso l'utilizzo di zanzariere, bandelle o reti anti-insetti, trappole atossiche (es. carta moschicida) ed inoltre ad eseguire specifici trattamenti per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti ecc. sia all'interno degli allevamenti sia nelle aree adiacenti. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per i citati trattamenti devono essere conservate a cura del titolare;
6. I titolari di aziende zootecniche sottoposte a regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), inoltre, devono redigere un idoneo piano di lotta integrata, attraverso un adeguato protocollo corredato da cronoprogramma degli interventi preventivi, al quale attenersi scrupolosamente, da conservare all'interno dell'azienda a disposizione anche degli enti di controllo. I medesimi soggetti sono tenuti ad annotare su apposito registro gli eventuali

trattamenti di disinfestazione/derattizzazione con le relative date, il nome commerciale del prodotto impiegato e le dosi di utilizzo.

Nel caso in cui, il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Le copie delle fatture di cui al precedente punto 5, devono essere conservate insieme al registro dei trattamenti sopra citato;

7. Non è consentito il permanere sul terreno agricolo di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, per più di 48 ore, senza un adeguato trattamento larvicida, per il quale dovranno essere impiegati prodotti compatibili con il successivo utilizzo agronomico. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi.
8. Il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo su sede viaria pubblica, oltre che alle limitazioni di cui alla normativa vigente, deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare dispersioni ed inconvenienti igienico-sanitari, limitando nella misura massima possibile la produzione di cattivi odori;
9. I trattamenti con insetticidi adulticidi nei centri abitati sono di norma vietati. Sono previsti interventi in deroga esclusivamente per eventi eccezionali ed imprevedibili di infestazione che possano costituire fonte di pericolo per la salute umana o procurare grave danno alla vegetazione. I medesimi trattamenti nel restante territorio comunale possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione, da parte delle autorità preposte, dei vantaggi e degli svantaggi per la salvaguardia dell'ambiente e la salute della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, trattamenti con prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione.
10. Sono vietate tutte le raccolte di acqua non necessarie, quelle non eliminabili devono essere protette con coperchi a tenuta, reti a maglie fini o altro, oppure trattate con prodotti larvicidi nel periodo aprile – ottobre. Le raccolte d'acqua più grandi, quali laghetti o vasche con acqua stagnante, devono ospitare pesci larvivori.
11. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque e centesimi zero) a Euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero), secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Sono comunque fatte salve tutte le norme vigenti in materia ambientale e sanitaria.-

La presente ordinanza e' trasmessa:

- al Comandante del Corpo Associato di Polizia Locale dell'Unione "Terre del Tricolore";
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Cadelbosco di Sopra;
- al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Gualtieri;
- alla Provincia di Reggio Emilia;
- all'A.U.S.L. di Reggio Emilia, Servizio Igiene Pubblica;
- all'A.R.P.A. di Reggio Emilia, Servizio Territoriale;
- alle associazioni di categoria;
- all'associazione "Guardie Ecologiche Volontarie" di Reggio Emilia
- all'associazione "Guardie Ecologiche di Legambiente" di Reggio Emilia

La presente ordinanza viene inoltre affissa all'albo pretorio per 30 gg. consecutivi e pubblicata sul sito informatico del Comune di Cadelbosco di Sopra.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR dell'Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune di Cadelbosco di Sopra.

il Responsabile di Area
arch. Andrea Borgatti

.....